NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 18

Nei casi di accertata impossibilita' per il datore di lavoro, a causa di momentanee difficolta' di natura finanziaria, di anticipare agli operai interessati l'integrazione salariale ordinaria, per la quale sia stata emessa regolare autorizzazione, la sottocommissione della commissione regionale puo' disporre il pagamento diretto agli operai, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione nei confronti delle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	III — Provvedimenti per la garanzia del salario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it